

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1992

Abrogazione delle disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta estera

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa attualmente vigente in materia di garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera ha avuto origine negli anni '70 in connessione con l'operatività in Italia di alcuni organismi internazionali.

Fra gli altri provvedimenti, richiamati nell'allegato, va ricordata la legge 27 dicembre 1973, n. 876, che ha accordato la copertura del rischio di cambio sui prestiti contratti da istituti e enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento di iniziative da realizzarsi nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Successivamente, le leggi 30 novembre 1976, n. 796, e 9

dicembre 1977, n. 956, e il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1978, n. 393, hanno esteso la garanzia, sia pure con modalità differenziate, anche ai prestiti contratti con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, a quelli della BEI relativi alle altre aree geografiche e a quelli contratti con la Comunità europea dell'energia atomica.

Nel corso degli anni '80, alcuni enti e istituzioni creditizie nazionali sono stati autorizzati a contrarre prestiti in valuta per finalità determinate ponendo a carico del bilancio dello Stato l'eventuale onere derivante da variazioni del cambio.

Le particolari condizioni che hanno caratterizzato la situazione economica e internazionale negli anni '70 sono alla base delle decisioni allora adottate in questa materia.

L'abbandono del sistema di cambi fissi adottato a Bretton Woods e la successiva crisi del petrolio ha portato ad una pronunciata instabilità dei mercati finanziari e valutari internazionali. Fattori interni hanno reso particolarmente acuta l'instabilità nel nostro Paese. Ne è derivata una netta tendenza alla progressiva svalutazione della lira rispetto alle altre principali valute con fasi di pesante perdita del valore relativo della nostra moneta.

In tale contesto il rischio di cambio risultava particolarmente elevato rendendo di fatto molto oneroso per gli operatori italiani far ricorso ai mercati internazionali dei capitali dove, peraltro, si potevano ottenere condizioni nettamente migliori di quelle normalmente praticate in Italia. Si è, quindi, ritenuto opportuno introdurre, attraverso la concessione della garanzia dello Stato a copertura, totale o parziale, del rischio di cambio, un meccanismo teso ad assicurare il finanziamento, alle condizioni vigenti nei mercati finanziari esteri, di progetti il cui elevato valore economico e sociale era assicurato dalla natura e dalle finalità degli organismi finanziari internazionali che fornivano i prestiti. In questo modo si facilitava, inoltre, l'afflusso di valuta che contribuiva a ridurre le tensioni sul cambio della lira e, consentendo a detti organismi finanziari di operare effettivamente nel nostro Paese, si alleggeriva di fatto la pressione sul mercato interno.

Con l'adesione dell'Italia al Sistema monetario europeo si venivano a creare i presupposti per una radicale trasformazione della situazione. La graduale riduzione del differenziale d'inflazione tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari ha costituito la condizione necessaria per la realizzazione dell'obiettivo della stabilità del tasso di cambio della lira rispetto alle altre valute europee. Obiettivo che è stato di fatto realizzato negli anni più recenti.

L'impegno alla stabilità del tasso di cambio è diventato un elemento centrale

della politica economica italiana. Con l'Unione economica e monetaria, per la cui rapida realizzazione l'Italia opera con determinazione, la stabilità dei cambi risulterà rafforzata fino all'adozione di una moneta unica europea.

Sono, quindi, venuti a cadere i presupposti economici che avevano portato alla concessione della garanzia dello Stato per il rischio di cambio su alcuni prestiti in valuta. Il mantenimento di questo meccanismo agevolativo tende a indebolire la credibilità dell'impegno italiano in favore della stabilità del cambio con effetti negativi sui nostri tassi di interesse. La garanzia statale per il rischio di cambio verrebbe, in effetti, interpretata come un implicito riconoscimento da parte dello Stato dell'effettiva esistenza di un rischio di cambio che i mercati tenderanno a compensare incorporando nei tassi di interesse il relativo premio.

L'abrogazione delle disposizioni legislative in questione è resa necessaria e urgente anche da altre considerazioni.

La Commissione della CEE ha già da tempo manifestato, sia pure senza dare avvio per il momento a una formale procedura d'infrazione, forti perplessità circa la compatibilità di questo regime di aiuti con l'articolo 92 del Trattato di Roma. Recentemente la Commissione ha indirizzato al Governo italiano una richiesta d'informazioni sulle vigenti disposizioni in materia. Questa richiesta d'informazioni prelude normalmente all'avvio di una procedura formale d'infrazione. È presumibile che con l'avvicinarsi della realizzazione del mercato unico aumenteranno le pressioni da parte della Commissione stessa per l'eliminazione della garanzia statale per il rischio di cambio sui prestiti in valuta. Va, peraltro, sottolineato che l'Italia, insieme con la Grecia, sono i soli tra i Paesi comunitari a concedere questa forma di garanzia. Una preventiva decisione di abrogazione da parte italiana consentirebbe di evitare che il nostro Paese venga ancora una volta messo in stato di accusa per non avere rispettato gli obblighi derivanti dal Trattato.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non vanno, infine, trascurati gli aspetti connessi all'onere che ne deriva per il bilancio dello Stato. Negli anni 1989 e 1990 sono stati complessivamente erogati a questo titolo rispettivamente circa 647 e 728 miliardi di lire. I pagamenti effettuati in questi anni si riferiscono ovviamente al versamento di interessi e al rimborso di quote di capitali di prestiti contratti negli anni precedenti. Tenuto conto che gran parte dei prestiti hanno normalmente durata decennale, maturano ora esborsi riferiti a prestiti contratti in periodi in cui prevaleva ancora la tendenza al deprezzamento della nostra moneta. L'onere dovrebbe quindi ridursi anche notevolmente nei prossimi anni quando entreranno in ammortamento prestiti contratti nel periodo più recente in cui il cambio della lira ha mostrato maggiori stabilità.

Pur tenendo conto di questa tendenza il beneficio, che può derivare alla finanza pubblica italiana dall'abrogazione delle norme in questione, risulterà tutt'altro che trascurabile.

Tuttavia, in relazione alla riconosciuta finalità di aiuto regionale, propria dei prestiti assunti in vista della realizzazione di iniziative economiche e promozionali nel Mezzogiorno, si è previsto che, per tale ambito, la legge decorra dal 31 dicembre 1993, compatibilmente, pertanto, con le indicazioni provenienti dalla Comunità.

Le considerazioni sinteticamente esposte portano a ritenere auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Anche qualora si ritenesse che i progetti attualmente finanziati con i prestiti che godono della garanzia dello Stato per il rischio di cambio siano meritevoli di continuare a beneficiare di agevolazioni per le loro finalità economiche e sociali, non sembra esservi dubbio che il meccanismo attualmente utilizzato ha perso di efficacia e dà luogo ad effetti negativi complessivi maggiori dei sempre più limitati benefici che assicura agli interessati.

## ALLEGATO

Disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera:

- articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876;
- articolo 1 della legge 30 novembre 1976, n. 796;
- articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956;
- articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1978, n. 393;
- comma terzo dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 39;
- articolo 29 e articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
- primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);
- comma 5 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
- comma 17 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
- commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556;
- comma 4 dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, sono abrogate tutte le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il rischio di cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblici o privati, direttamente oppure tramite istituzioni creditizie nazionali, sui mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie.

## Art. 2.

1. La presente legge non si applica alle operazioni per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione.

2. La presente legge si applica a decorrere dal 31 dicembre 1993 ai prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.